

[Home](#) [Settore Studi](#) [Giurisprudenza](#) [Rassegna](#)

## RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 16/2025

[RASSEGNA](#)

NOTIZIARIO N 78 DEL 24 APRILE 2025

[A CURA DI:](#)

[FEDERICA TRESCA - ETTORE WILLIAM DI MAURO: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO](#)

[DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO](#)

[GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE](#)

N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco \* sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.

### I. Diritto civile e pubblico

#### ARBITRATO

##### **Cassazione, ordinanza, 27 febbraio 2025, n. 5198, sez. II civile**

ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA Arbitrato - Clausola compromissoria con previsione di nomina su accordo delle parti - Validità anche in ipotesi di rimessione della scelta a un organo imparziale - Applicazione analogica dell'art. 810 c.p.c. - Fattispecie.

In tema di arbitrato, la clausola compromissoria che preveda la nomina dell'arbitro su accordo delle parti, non è nulla, ex art. 809 c.p.c., per mancata determinazione delle modalità di nomina, atteso che, in difetto di accordo, quest'ultima non è di impossibile attuazione pratica, applicandosi, in via analogica, l'art. 810 c.p.c., con conseguente facoltà delle parti di chiedere che essa venga effettuata da un organo imparziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui la clausola compromissoria demandante la nomina del terzo arbitro ai primi due designati dalle parti doveva essere interpretata nel senso che, in caso di disaccordo, la scelta fosse attribuita al Presidente del Tribunale, su impulso di ciascuna parte).

### CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

##### **Cassazione, ordinanza, 19 marzo 2025, n. 7387, sez. I civile**

FONTI DEL DIRITTO - CIRCOLARI: EFFICACIA NORMATIVA Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus - Natura di atto amministrativo - Sussistenza - Applicabilità del principio iura novit curia - Esclusione - Conseguenze.

La natura di atto amministrativo del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus ostava all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. pref. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti.

##### **Cassazione, ordinanza, 19 marzo 2025, n. 7379, sez. I civile**

*MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto di finanziamento - Risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi dell'art. 128-bis del d.lgs. n. 385 del 1993 - Termine di sessanta giorni per la definizione del procedimento stragiudiziale ex art. 6 della delibera CICR del 29/07/2008, n. 175 - Natura perentoria - Esclusione.*

Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 6 della delibera CICR del 29/7/2008, n. 175 è applicabile, stante il rinvio disposto dall'art. 128-bis del d. lgs. n. 385 del 1993 ai procedimenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie davanti all'Arbitro Bancario e Finanziario, stante la variabilità delle scansioni temporali ivi previste per la definizione del relativo procedimento, non ha natura perentoria.

#### **Cassazione, ordinanza, 5 marzo 2025, n. 5869, sez. I civile**

*ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Contratto tra privati per il mantenimento di un familiare bisognoso di prestazioni assistenziali - Nullità per difetto di causa - Esclusione - Ragioni.*

Il contratto stipulato tra privati per il mantenimento di un familiare bisognoso di prestazioni assistenziali presso una struttura residenziale adeguata non è nullo per difetto di causa, non essendo diretto all'erogazione, in forma esclusiva o prevalente, di prestazioni sanitarie da ritenere a carico del servizio sanitario nazionale, e dovendosi, pertanto, escludere che costituisca oggetto di un negozio privo di concreta funzione economica.

#### **Cassazione, sentenza, 4 marzo 2025, n. 5744, sez. II civile**

*LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE Contratto d'opera intellettuale - Recedibilità ad nutum - Derogabilità - Apposizione convenzionale di un termine di durata al contratto - Conseguenze - Fattispecie.*

In tema di contratto d'opera intellettuale, la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé la facoltà di recesso ad nutum previsto, a favore del cliente, dal comma 1 dell'art. 2237 c.c., dovendosi accertare in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita. (Nella specie, la S.C. ha respinto il motivo di ricorso avverso la decisione, cassata in relazione a diversa censura, che aveva ritenuto legittimo il recesso esercitato dal cliente a fronte di una pattuizione che prevedeva l'automatico rinnovo della convenzione, di volta in volta, in assenza di disdetta da comunicarsi almeno due mesi prima della scadenza.).

#### **Cassazione, ordinanza, 3 marzo 2025, n. 5638, sez. II civile**

*CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Preliminare di vendita - Sentenza costitutiva ex art.2932 c.c. - Contratto conseguente - Risoluzione - Ammissibilità - Limiti.*

La sentenza ex art. 2932 c.c. produce gli effetti del contratto non concluso dal momento del suo passaggio in giudicato, dando luogo a un rapporto che è distinto da quello derivante dal preliminare e che è, a sua volta, suscettibile di risoluzione per inadempimento per ragioni inerenti al nuovo sinallagma venuto in essere, sicché la pronuncia di risoluzione del contratto non può che riguardare le obbligazioni da esso nascenti.

#### **Cassazione, ordinanza, 27 febbraio 2025, n. 5201, sez. II civile**

*CONTRATTI IN GENERE - SCIOLGIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Preliminare di compravendita immobiliare - Detenzione anticipata del cespite - Autorizzazione concessa dal promittente alienante per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione - Inadempimento del promissario acquirente - Recesso del promittente alienante - Risarcibilità anche del danno*

*per occupazione sine titulo - Configurabilità.*

In tema di preliminare di vendita immobiliare, il fatto che il promittente alienante abbia concesso la detenzione anticipata del cespote e autorizzato l'esecuzione di lavori di ristrutturazione non esclude il suo diritto alla riparazione del pregiudizio per l'illegittima occupazione del bene, ove sia accertato che la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita è imputabile alla condotta inadempiente del promissario acquirente, poiché l'esercizio del recesso ex art. 1385 c.c. determina il venir meno della causa della detenzione anticipata, con conseguente spettanza della tutela risarcitoria per l'occupazione divenuta senza titolo, in aggiunta alla pretesa di trattenere la caparra confirmatoria ricevuta.

#### **Cassazione, ordinanza, 27 febbraio 2025, n. 5179, sez. III civile**

*FIDEIUSSONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE Contratto autonomo di garanzia a prima richiesta - Intesa restrittiva della concorrenza - Nullità parziale - Reviviscenza dell'art. 1957 c.c. - Decadenza - Esclusione - Condizioni.*

In tema di contratto autonomo di garanzia, la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., che trova applicazione a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, in quanto conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante.

#### **Cassazione, ordinanza, 27 febbraio 2025, n. 5182, sez. II civile**

*VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Vendita - Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi - Risoluzione del contratto - Condizioni - Dimostrazione dell'esistenza di diritto di terzi - Necessità - Imposizione di servitù di fatto - Risarcimento del danno a carico del terzo - Sussistenza.*

Nella vendita di cosa gravata da oneri o diritti di godimento di terzi ai sensi dell'art. 1489 c.c., la risoluzione del contratto esige la dimostrazione di un diritto altrui sul bene, mentre l'imposizione di una servitù di fatto comporta solamente una responsabilità risarcitoria da fatto illecito a carattere permanente (fino a che cioè sia rimossa l'opera o sia costituita regolare servitù) a carico del terzo.

#### **Cassazione, ordinanza, 4 febbraio 2025, n. 2786, sez. III civile**

*LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto di locazione - Accertamento giudiziale della nullità del titolo di acquisto dell'immobile del locatore - Diritto al pagamento dei canoni - Titolare - Individuazione - Fondamento - Fattispecie.*

In tema di contratto di locazione, qualora intervenga l'accertamento giudiziale della nullità del titolo di acquisto della proprietà dell'immobile locato da parte del locatore, l'originario proprietario, che tale accertamento giudiziale ha richiesto e ottenuto, ha diritto al pagamento del canone di locazione, in alternativa alla condanna del locatore alla restituzione dell'immobile, ben potendo il dominus ratificare il contratto di locazione concluso a non domino. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza d'appello che aveva riconosciuto la persistente efficacia del contratto di locazione, benché inopponibile all'originario proprietario in quanto stipulato successivamente alla trascrizione dell'azione di nullità del contratto di compravendita, avendone ravvisato la ratifica nella domanda di accertamento dell'obbligo di pagamento dei canoni in suo favore).

## **FALLIMENTO**

#### **Cassazione, ordinanza, 17 marzo 2025, n. 7056, sez. I civile**

*FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN*

Nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, all'amministrazione straordinaria è applicabile la disciplina della prescrizione dell'azione revocatoria fallimentare, poichè, in difetto di una previsione specifica o di un regime speciale come previsto dall'art. 69-bis l.fall., deve operarsi il rinvio, operato in via analogica - come già avvenuto per i fallimenti dichiarati sotto il vigore del previgente d.lgs. n. 5 del 2006 - alla disciplina ordinaria prevista dall'art. 2903 c.c..

#### **Cassazione, ordinanza, 14 marzo 2025, n. 6865, sez. I civile**

*FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore ex art. 14-ter, comma 3, l. n. 3 del 2012 - Spese del gestore della crisi - Uscite di carattere generale nell'interesse della procedura - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Ripartizione sul ricavato dei beni oggetto di pegno ed ipoteca - Impossibilità.*

In tema di sovraindebitamento, nel procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore di cui all'art. 14-ter, comma 3, l. n. 3 del 2012, le spese del gestore della crisi non costituiscono uscite di carattere generale della procedura sostenute nell'interesse di tutti i creditori e, di conseguenza, non possono essere ripartite, in via proporzionale, sul ricavato dei beni oggetto di ipoteca o pegno e ciò in ragione del rilievo che la procedura de qua è di natura volontaria, aprendosi su iniziativa e nell'interesse dello stesso debitore e non dei creditori, che, infatti, non ricevono alcuno specifico vantaggio dall'avvio della stessa, in luogo della proposizione di azioni esecutive individuali nei confronti del proprio debitore.

#### **Cassazione, sentenza, 14 marzo 2025, n. 6837, sez. I civile**

*FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Amministrazione straordinaria ex l. n. 95 del 1979 - Creditori ammessi al passivo ex artt. 207 e 208 l.fall. - Interruzione della prescrizione con effetti permanenti - Sussistenza - Decorrenza - Fattispecie.*

In caso di amministrazione straordinaria ex l. n.95 del 1979, l'ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore ex art. 207, comma 1, l.fall., sia per i creditori ammessi a domanda ex art. 208 l.fall., l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura, a far data dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d'ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l'inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall'art. 208 l.fall..(Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato che, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito sollevata dal fallimento opposto, non aveva considerato né l'effetto interruttivo della prescrizione determinato dalla domanda di ammissione al passivo dell'amministrazione straordinaria, né la natura permanente di tale interruzione per tutto il corso della procedura concorsuale che aveva preceduto "senza soluzione di continuità" il fallimento).

#### **Cassazione, sentenza, 11 febbraio 2025, n. 3450, sez. I civile**

*FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROVO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Rilascio di garanzia successivo all'inadempimento dell'obbligazione originaria - Qualificazione del debito come scaduto - Rateizzazione o dilazione di pagamento - Irrilevanza - Condizioni.*

In tema di revocatoria fallimentare, se la garanzia è stata rilasciata successivamente al verificarsi dell'inadempimento conseguente al decorso del termine originario di pagamento, il debito deve essere considerato scaduto agli effetti di cui all'art. 67, comma 1, n. 4, l.fall., non rilevando la contestuale pattuizione di un piano di rateizzazione o di una dilazione di pagamento, ove il nuovo termine sia stato concesso proprio sul presupposto della costituzione della garanzia, sicché le due operazioni risultano legate da un nesso teleologico unitario.

## **PRESCRIZIONE**

### **Cassazione, ordinanza, 18 marzo 2025, n. 7188, sez. II civile**

*PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Requisiti soggettivo ed oggettivo - Efficacia interruttiva di una pluralità di atti, unitariamente considerati - Esclusione - Valutazione a fini interruttivi dei singoli atti autonomamente considerati - Necessità - Fattispecie.*

Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora; la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto; ne consegue che non produce alcun effetto interruttivo un atto , astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, nel decidere su una domanda di risarcimento dei danni conseguente all'esecuzione di un contratto d'appalto, aveva erroneamente ritenuto idonee ad interrompere la prescrizione lettere contenenti mere denunce dei vizi da parte del committente, invece che istanze di messa in mora).

## **PROPRIETÀ**

### **Cassazione, sentenza, 6 marzo 2025, n. 5920, sez. II civile**

*POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE Usucapione - Riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore - Interruzione del termine utile ad usucapire - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.*

Ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., il termine per l'usucapione della proprietà è interrotto dal riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, in quanto atto incompatibile con la volontà di godere il bene uti dominus. (Nella specie, è stata confermata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto espressione inequivoca del riconoscimento del diritto di proprietà in capo al simulato alienante, la stipula di una vendita simulante una donazione, sicché il possesso utile poteva decorrere solo da un momento successivo a tale data).

### **Cassazione, ordinanza, 27 febbraio 2025, n. 5143, sez. II civile**

*PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV. Rapporti di vicinato - Immobile eretto in violazione delle distanze - Tipologie assentite nel P.R.G. - Irrilevanza - Regime applicabile.*

In tema di rapporti di vicinato, il regime applicabile all'immobile eretto in violazione delle distanze va individuato esclusivamente in base alle norme del codice civile o a quelle contenute nei regolamenti locali, in relazione al contesto territoriale in cui il manufatto è concretamente collocato; è invece irrilevante che esso rientri o meno tra le tipologie assentite nel P.R.G.

### **Cassazione, ordinanza, 24 febbraio 2025, n. 4805, sez. II civile**

*PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE Proprietà - Acquisto a titolo originario - Accessione - Occupazione di porzione di fondo attiguo - Mancanza delle condizioni ex art. 938 c.c. per l'accessione invertita - Demolizione della costruzione e restituzione del fondo occupato - Diritto del proprietario di quest'ultimo - Fondamento - Disciplina ex art. 936 c.c. - Differenze - Fattispecie.*

Con riguardo all'occupazione di porzione di fondo altrui con la costruzione di un edificio e per il caso in cui non ricorrono le condizioni fissate dall'art. 938 c.c. per l'attribuzione al costruttore della proprietà dell'edificio e del suolo occupato per la c.d. accessione invertita, il diritto del proprietario di detto fondo di chiedere la demolizione della parte della costruzione illegittimamente realizzata e la restituzione di detta porzione va riconosciuto in base alle regole generali sulla tutela del diritto dominicale, dovendosi escludere l'applicabilità dell'art. 936 c.c. e, per l'effetto, delle limitazioni a tale demolizione previste dai commi 4 e 5 del citato articolo, trattandosi di disposizioni che si riferiscono alla diversa ipotesi di opere realizzate dal terzo interamente sul suolo altrui e che trovano giustificazione nella peculiarità della relativa situazione in considerazione del presumibile più consistente vantaggio che al "dominus soli" può derivare dall'accessione diretta delle costruzioni attuate dal terzo. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto applicabile l'art. 936 c.c. nonostante la costruzione gravasse solo su una parte del suolo altrui occupato).

## SUCCESSIONI

### Cassazione, sentenza, 1 aprile 2025, n. 8517, sez. II civile

*SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ (PURA E SEMPLICE) - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE Usucapione dei beni ereditari - Interruzione del termine per usucapire - Figli naturali riconoscibili al tempo di apertura della successione - Decorrenza del termine prescrizionale - Dal passaggio in giudicato della sentenza di status - Esclusione - Fondamento.*

Il figlio del de cuius nato fuori dal matrimonio, già riconoscibile secondo la legge vigente al tempo di apertura della successione, ha il potere di interrompere l'usucapione dei beni ereditari, senza dovere attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione, poiché, ai fini della idoneità dell'atto interruttivo del possesso ad usucaptionem di un bene ereditario, non è richiesto l'acquisto della qualità di erede da parte del figlio, essendo sufficiente l'interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, che, nel caso di specie, sussiste fin dalla morte del genitore.

## II. Diritto tributario

### \* Cassazione, ordinanza 24 marzo 2025, n. 7837, sez. V

*Imposta di registro- Giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima – Sentenza che ne accerti l'esatto ammontare e disponga il deposito della differenza- Misura proporzionale dell'1%*

In tema di imposta di registro, la sentenza che, all'esito di un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima, ne accerti l'esatto ammontare e disponga il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, non ha natura di condanna bensì di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ed è, pertanto, soggetta all'applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1%, ai sensi dell'art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (Cass. Sez. 5, n. 18430/2021, Sez. 5, n. 21697/2021, Sez. 6-5, n. 38045/2022, Sez. 5, n. 34749/2024, Sez. 5, n. 34753/2024, Sez. 5, n. 34757/2024, Sez. 5, n. 34765/2024, Sez. 5, n. 801/2025).

### \* Cassazione, ordinanza 2 aprile 2025, n. 8789, sez. V

*Imposta di registro- Notaio rogante – Coobbligato solidale – Notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta – Legittimità – Pagamento – Conseguenze – Definizione del rapporto tributario anche nei confronti degli interessati*

In tema di imposta di registro, deve ritenersi legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'amministrazione nei confronti del notaio che ha registrato l'atto, "poiché lo stesso, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è obbligato al relativo pagamento in saldo con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri" (v. Cass., 21 febbraio 2007, n. 4047 cui adde Cass., 2 luglio 2014, n. 15005; v., altresì, Cass., 8 marzo 2006, n. 4954); quale ricaduta dei principi di diritto appena esposti, – estensibili alla registrazione telematica dell'atto, ai sensi del D.Lgs. n. 463 del 1997, artt. 3-bis e 3-ter – si è, quindi, precisato che il pagamento effettuato dal notaio rogante – a fronte dell'avviso di liquidazione a lui notificato – comporta la definizione del rapporto tributario anche nei confronti degli altri condebitori solidali

(parti contraenti), i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, parti che, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente (Cass., 2 luglio 2014, n. 15005; Cass., 21 febbraio 2007, n. 4047; v. altresì, nello stesso senso, Cass., 25 ottobre 2023, n. 29618; Cass., 7 marzo 2023, n. 6864; Cass., 24 marzo 2021, n. 8291); né diversamente rileva – così come prospettato tanto nella impugnata sentenza, sia pur con erroneo riferimento all'imposta suppletiva di registro laddove veniva in considerazione piuttosto la liquidazione dell'imposta principale (cd. postuma; D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 42, comma 1), quanto dalla stessa controricorrente, questa volta con riferimento alla qualificabilità dell'imposta come complementare, – la qualificazione del tributo oggetto di liquidazione siccome una siffatta qualificazione andava, per l'appunto, fatta valere – con le sue ricadute sul piano della stessa solidarietà passiva – con l'impugnazione dell'avviso di liquidazione che era proponibile dal notaio rogante oltreché dalle stesse parti contraenti.